

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI E QUESTIONI DIBATTUTE IN MATERIA DI ATTI PERSECUTORI

1. DETERMINATEZZA DELL'IMPUTAZIONE IN CASO DI CONTESTAZIONE DEL REATO DI ATTI PERSECUTORI:

Sez. 5, Sentenza n.28623/2017 Rv. 270875

Presidente: Palla S. Estensore: De Marzo G. Relatore: De Marzo G. Imputato: C e altri.P.M. Di Leo G.

Ai fini della rituale contestazione del delitto di "stalking" non si richiede che il capo di imputazione rechi la precisa indicazione del luogo e della data di ogni singolo episodio nel quale si sia concretato il compimento di atti persecutori, essendo sufficiente a consentire un'adeguata difesa la descrizione in sequenza dei comportamenti tenuti, la loro collocazione temporale di massima e le conseguenze per la persona offesa.

(Così anche Sez. 5, Sentenza n.35588/2017 Rv. 271206)

2. CONSUMAZIONE – ATTI SUCCESSIVI E VIOLAZIONE DEL *NE BIS IN IDEM*.

Sez. 5, Sentenza n.22210 del 03/04/2017 Ud. (dep. 08/05/2017)Rv. 270241

Presidente: Sabeone G. Estensore: Pistorelli L. Relatore: Pistorelli L. Imputato: C..P.M. Fimiani P.(Conf.)

Nel delitto previsto dall'art. 612 *bis* c.p., che è reato abituale e si consuma al compimento dell'ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitudine del reato, il termine finale di consumazione, in mancanza di una specifica contestazione, coincide con quello della pronuncia della sentenza di primo grado che cristallizza l'accertamento processuale, cosicché non si configura violazione del principio del "ne bis in idem" in caso di nuova condanna per fatti successivi alla data della prima pronuncia.

3. EVENTO DEL REATO – PROVA DEL TURBAMENTO (ELEMENTO OGGETTIVO)

Sez. 5, Sentenza n.17795/2017 Rv. 269621

Presidente: Bruno PA. Estensore: Scotti UL. Relatore: Scotti UL. Imputato: S.P.M. Di Leo G.(Conf.)

In tema di atti persecutori, la prova dell'evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da

quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata.

4. RAPPORTI TRA ATTI PERSECUTORI E PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO EX ART. 131 BIS

Sez. 5, Sentenza n.14845/2017 Rv. 270021

Presidente: Sabeone G. Estensore: Scotti UL. Relatore: Scotti UL. Imputato: A.P.M. Birritteri L.(Parz. Diff.)

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis c.p., non può essere applicata ai reati integrati da condotte plurime, abituali e reiterate, tra i quali rientra il delitto di attipersecutori la cui integrazione richiede la reiterazione della condotta tipica, ostativa "ex lege" al giudizio sulla tenuità ex art. 131 bis c.p., senza necessità di esplicita motivazione.

5. RAPPORTO TRA ATTI PERSECUTORI E LESIONI (ELEMENTO OGGETTIVO)

Sez. 5, Sentenza n.18646/2017 Rv. 270020

Presidente: Settembre A. Estensore: Catena R. Relatore: Catena R. Imputato: C.P.M. Corasaniti G.(Diff.)

Ai fini della integrazione del reato di attipersecutori (art. 612 bis c.p.) non si richiede l'accertamento di uno stato patologico ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori - e nella specie costituiti da minacce, pedinamenti e insulti alla persona offesa, inviati con messaggi telefonici o, comunque, espressi nel corso di incontri imposti - abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612 bis c.p. non costituisce una duplicazione del reato di lesioni (art. 582 c.p.), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica.

6. CONCORSO CON IL DELITTO DI LESIONI

Sez. 5, Sentenza n.10051del 19/01/2017 Cc. (dep. 01/03/2017)Rv. 269456

Presidente: Nappi A. Estensore: Scarlini EVS. Relatore: Scarlini EVS. Imputato: B.P.M. Baldi F.(Diff.)

Il delitto di attipersecutori può concorrere con quello di lesioni personali.

7. PROCEDIBILITÀ IN CASO DI ATTI PERSECUTORI COMMESSI DA SOGGETTO AMMONITO DAL QUESTORE

Sez. 3, Sentenza n.30644/2016Rv. 270232

Presidente: Cavallo A. Estensore: Andronio AM. Relatore: Andronio AM. Imputato: M.P.M. Cuomo L.(Diff.)

Il delitto di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis c.p. è procedibile d'ufficio qualora legato da connessione con quello, parimenti perseguibile d'ufficio, di atti persecutori commessi da soggetto ammonito ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 11 del 23 febbraio 2009, a nulla incidendo, sul regime della procedibilità, la circostanza che tale ammonimento sia impartito direttamente dal Questore o dalla Polizia Giudiziaria all'uopo delegata, e che la delega sia disposta per ogni singolo provvedimento e portata a conoscenza dell'interessato.

8. RAPPORTO CON IL DELITTO DI DIFFAMAZIONE

Sez. 5, Sentenza n.48007/2016 Rv. 268462

Presidente: Palla S. Estensore: Lapalorcía G. Relatore: Lapalorcía G. Imputato: P.M. in proc. D G.P.M. Di Nardo M.(Conf.)

La mera pubblicazione, ancorché reiterata, di articoli giornalistici di contenuto diffamatorio non integra il delitto di atti persecutori.

9. CONCORSO CON IL DANNEGGIAMENTO

Sez. 5, Sentenza n.52616/2016 Rv. 268821

Presidente: Savani P. Estensore: De Gregorio E. Relatore: De Gregorio E. Imputato: C.P.M. Di Leo G.(Conf.)

Il delitto di atti persecutori può concorrere con quello di danneggiamento anche quando la condotta dannosa costituisce la modalità esclusiva di consumazione degli atti persecutori, trattandosi di reati che tutelano differenti beni giuridici. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto immune da censure la qualificazione come atti persecutori della reiterazione di cinquantuno atti di danneggiamento realizzati dall'imputato tramite la foratura delle gomme dell'auto della persona offesa, a seguito dei quali la stessa aveva riportato uno stato d'ansia ed aveva mutato le sue abitudini di vita, ritenendo tali atti idonei a configurare sia la molestia, per i ripetuti danni in sé, sia la minaccia, in relazione alla probabilità di analoghi atti dannosi desumibile dalle precedenti condotte).

10. ESTENSIONE DELLA QUERELA GIÀ PRESENTATA A FATTI SUCCESSIVI.

Sez. 5, Sentenza n.41431/2016 Rv. 267868

Presidente: Bruno PA. Estensore: Lignola F. Relatore: Lignola F. Imputato: R.P.M. Tocci S.(Parz. Diff.)

Il carattere del delitto di attipersecutori, quale reato abituale improprio, a reiterazione necessaria delle condotte, rileva anche ai fini della procedibilità, con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui il presupposto della reiterazione venga integrato da condotte poste in essere anche dopo la proposizione della querela, la condizione di procedibilità si estende anche a queste ultime, poiché, unitariamente considerate con le precedenti, integrano l'elemento oggettivo del reato.

11. REITERAZIONE DELLE CONDOTTE IN UN RISTRETTO ARCO DI TEMPO.

Sez. 5, Sentenza n.38306/2016 Rv. 267954

Presidente: Palla S. Estensore: Fidanzia A. Relatore: Fidanzia A. Imputato: C.P.M. Rossi A.(Diff.)

È configurabile il delitto di attipersecutori anche quando le singole condotte sono reiterate in un arco di tempo molto ristretto, a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi, pur concentrata in un brevissimo arco temporale, sia la causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva affermato la sussistenza del reato in relazione a condotte tutte tenute nell'arco di una sola giornata).

12. CONCORSO CON LESIONI ED ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI.

Sez. 5, Sentenza n.54923/2016Rv. 268408

Presidente: Bruno PA. Estensore: Miccoli G. Relatore: Miccoli G. Imputato: V.P.M. Cedrangolo O.

Il delitto di attipersecutori può concorrere con quelli di lesioni ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, avendo oggetto giuridico diverso; ne deriva che l'aggravante dell'uso di armi può sussistere in relazione a ciascuno dei suddetti reati concorrenti, fermo restando che il relativo aumento di pena, qualora questi ultimi siano avvinti dalla continuazione, verrà applicato in relazione al reato più grave.

**13. EVENTO COME CONSEGUENZA DELLA CONDOTTA PERSECUTORIA NEL SUO COMPLESSO
(ELEMENTO OGGETTIVO).**

Sez. 5, Sentenza n.54920/2016 Rv. 269081

Presidente: Bruno PA. Estensore: Miccoli G. Relatore: Miccoli G. Imputato: G.P.M. Cedrangolo O.(Conf.)

Nel delitto previsto dall'art. 612 bis c.p., che ha natura abituale, l'evento deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso e la reiterazione degli atti considerati tipici costituisce elemento unificante ed essenziale della fattispecie, facendo assumere a tali atti un'autonoma ed unitaria offensività, in quanto è proprio dalla loro reiterazione che deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che infine degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme descritte dalla norma incriminatrice.

**14. REATO ABITUALE A REITERAZIONE NECESSARIA DELLE CONDOTTE - CONSEGUENZE IN TEMA
DI PROCEDIBILITÀ**

Sez. 5, Sentenza n.48268/2016Rv. 268163

Presidente: Palla S. Estensore: Pezzullo R. Relatore: Pezzullo R. Imputato: D.P.M. Pinelli MMS.(Conf.)

Il carattere del delitto di atti persecutori, quale reato abituale a reiterazione necessaria delle condotte, rileva anche ai fini della procedibilità, con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui il presupposto della reiterazione venga integrato da condotte poste in essere oltre i sei mesi previsti dalla norma rispetto alla prima o alle precedenti condotte, la querela estende la sua efficacia anche a tali pregresse condotte, indipendentemente dal decorso del termine di sei mesi per la sua proposizione, previsto dal quarto comma dell'art. 612 bis c.p.

15. RAPPORTI CON IL REATO DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA.

Sez. 6, Sentenza n.30704/2016Rv. 267942

Presidente: Conti G. Estensore: Giordano EA. Relatore: Giordano EA. Imputato: D'A.P.M. Delehaye E.(Conf.)

In tema di rapporti fra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori (art. 612-bis, cod. pen.), salvo il rispetto della clausola di sussidiarietà prevista dall'art. 612-bis, comma primo, cod. pen. - che rende applicabile il più grave reato di maltrattamenti quando la condotta valga ad integrare gli elementi tipici della relativa fattispecie - è invece configurabile l'ipotesi aggravata del reato di atti persecutori (prevista dall'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen.) in presenza di comportamenti che, sorti nell'ambito di una comunità familiare (o a questa assimilata), ovvero

determinati dalla sua esistenza e sviluppo, esulino dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare ed affettivo o comunque della sua attualità temporale(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva configurato il concorso tra i due reati, sul presupposto della diversità dei beni giuridici tutelati, ritenendo integrato quello di maltrattamenti in famiglia fino alla data di interruzione del rapporto di convivenza e poi, dalla cessazione di tale rapporto, quello di atti persecutori).
(Così anche Sez. 5, Sentenza n.41665/2016 Rv. 268464).

16. OBBLIGO DI AVVISO ALLA PERSONA OFFESA IN CASO DI ARCHIVIAZIONE.

Sez. U, Sentenza n.10959del 29/01/2016 Cc. (dep. 16/03/2016) Rv. 265893

Presidente: Canzio G. Estensore: Bianchi L. Relatore: Bianchi L. Imputato: P.O. in proc. C.P.M. Salzano F.(Conf.)

La disposizione dell'art. 408, comma 3-bis, c.p.p., che stabilisce l'obbligo di dare avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa dei delitti commessi con "violenza alla persona", è riferibile anche ai reati di atti persecutori e di maltrattamenti contro familiari e conviventi, previsti rispettivamente dagli artt. 612-bis e 572 c.p., in quanto l'espressione "violenza alla persona" deve essere intesa alla luce del concetto di "violenza di genere", risultante dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale recepite e di diritto comunitario.

17. CONCORSO CON IL REATO DI ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI.

Sez. 5, Sentenza n.20696/2016 Rv. 267148

Presidente: Vessichelli M. Estensore: Miccoli G. Relatore: Miccoli G. Imputato: R.P.M. Cedrangolo O.

Il delitto di atti persecutori, avendo oggetto giuridico diverso, può concorrere con quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in cui restano assorbiti solo quei fatti che, pur costituendo astrattamente di per sé reato, rappresentino elementi costitutivi o circostanze aggravanti di esso e non anche quelli che eccedano tali limiti, dando vita a responsabilità autonoma e concorrente.

18. OMICIDIO ED AGGRAVANTE DELLA COMMISSIONE DEL REATO DA PARTE DELL'AUTORE DI ATTI PERSECUTORI NEI CONFRONTI DELLA MEDESIMA PERSONA OFFESA.

Sez. 1, Sentenza n.4133/2015 Rv. 267430

Presidente: Novik AT. Estensore: Rocchi G. Relatore: Rocchi G. Imputato: Baghoury.P.M. Di Leo G.

In tema di omicidio, l'aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5.1) cod. pen. - e cioè l'aver commesso il fatto da parte di chi sia l'autore del delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen. nei confronti della stessa persona offesa - è configurabile nel caso di improcedibilità del reato di atti persecutori per mancanza di querela ed anche in assenza di una precedente condanna dell'imputato per detto reato.

19. MOMENTO DI REALIZZAZIONE DELLA CONDOTTA TIPICA ANCHE AI FINI DELLA PROCEDIBILITÀ.

Sez. 5, Sentenza n.12509/2015Rv. 266839

Presidente: Lapalorcia G. Estensore: Palla S. Relatore: Palla S. Imputato: M.P.M. D'Ambrosio V.

Il reato di atti persecutori, configurando un'ipotesi di reato abituale, si caratterizza per il compimento di più atti realizzati in momenti successivi, rappresentando ciascuna delle singole azioni un elemento della serie, al realizzarsi della quale sorge la condotta tipica rilevante anche ai fini della procedibilità. (Fattispecie in cui la Corte ha individuato il *dies a quo* per la proposizione della querela nella richiesta di ammonimento del Questore, avanzata dalla persona offesa a seguito di una serie di atti delittuosi, ritenendo, conseguentemente, tardiva la querela presentata oltre sei mesi dopo, ancorché in epoca successiva ad un ulteriore episodio che, in quanto intervenuto a notevole distanza di tempo dalla precedente serie integrante il reato, doveva considerarsi come un nuovo fatto isolato privo di rilevanza penale).

20. CONCORSO CON IL REATO DI VIOLENZA PRIVATA.

Sez. 5, Sentenza n.4011del 27/10/2015 Ud. (dep. 29/01/2016) Rv. 265639

Presidente: Marasca G. Estensore: Settembre A. Relatore: Settembre A. Imputato: Borghini e altro.P.M. Fimiani P.

È configurabile il concorso tra il reato di violenza privata e quello di atti persecutori, trattandosi di reati che tutelano beni giuridici diversi, in quanto l'art. 610 c.p. protegge il processo di formazione e di attuazione della volontà personale, ovvero la libertà individuale come libertà di autodeterminazione e di azione; mentre l'art. 612 bis c.p. è preordinato alla tutela della tranquillità

psichica - ed in definitiva della persona nel suo insieme - che costituisce condizione essenziale per la libera formazione ed estrinsecazione della predetta volontà (In motivazione, la S.C. ha precisato che l'"alterazione delle abitudini di vita" non può considerarsi una peculiare ipotesi di violenza privata, avendo la prima una ampiezza di molto maggiore rispetto al fare, omettere o tollerare qualcosa per effetto della coartazione esercitata sulla volontà della vittima).

21. CONNESSIONE CON IL DELITTO DI LESIONI AGGRAVATO AI SENSI DELL'ART. 576, COMMA PRIMO, N. 5.1) C.P. - PROCEDIBILITÀ D'UFFICIO

Sez. 5, Sentenza n.11409/2015 Rv. 266341

Presidente: Sabeone G. Estensore: Micheli P. Relatore: Micheli P. Imputato: C.P.M. Selvaggi E.

È procedibile d'ufficio ai sensi dell'art. 612 bis, ultimo comma, c.p., il reato di attipersecutori connesso con il delitto di lesioni, anche nel caso in cui la procedibilità d'ufficio di quest'ultimo sia determinata dall'aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5.1, c.p. per essere stato commesso il fatto da parte dell'autore del reato di attipersecutori nei confronti della medesima persona offesa.

22. ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO DI ATTI PERSECUTORI.

Sez. 3, Sentenza n.1629/2015 Rv. 265809

Presidente: Franco A. Estensore: Aceto A. Relatore: Aceto A. Imputato: V.P.M. Canevelli P.(Diff.)

Integra il delitto di attipersecutori il sorvegliare o il farsi comunque notare, anche saltuariamente, nei luoghi di abituale frequentazione dalla persona offesa, indipendentemente dal fatto che la stessa si trovi presente o assista a tali comportamenti, nonché il porre in essere una condotta minacciosa o molesta nei confronti di soggetti diversi dalla vittima, ancorché ad essa legati da un rapporto qualificato, ove l'autore del fatto agisca nella consapevolezza che la stessa certamente sarà posta a conoscenza della sua attività intrusiva e persecutoria, volta a condizionarne indirettamente le abitudini di vita così da determinare, quale conseguenza voluta, l'impossibilità o, comunque, la difficoltà per la persona offesa di trovare un lavoro o di frequentare un determinato luogo.

23. ATTI PERSECUTORI, PROGRESSIONE CRIMINOSA E DIVIETO DI AVVICINAMENTO ALLA PERSONA OFFESA.

Sez. 5, Sentenza n.4301/2015Rv. 265621

Presidente: Marasca G. Estensore: Miccoli G. Relatore: Miccoli G. Imputato: LV.P.M. Di Leo G.

In tema di atti persecutori, è legittima l'adozione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ex art. 282 ter c.p., anche nel caso in cui la condotta sia consistita solo in minacce a distanza, quando sussiste il fondato timore di una progressione criminosa.

24. ATTI PERSECUTORI - CONFIGURABILITÀ DEL REATO - EVENTI ALTERNATIVI.

Sez. 5, Sentenza n.43085/2015Rv. 265231

Presidente: Nappi A. Estensore: Pistorelli L. Relatore: Pistorelli L. Imputato: P.M. in proc. A.P.M. Marinelli F.(Conf.)

Ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori è sufficiente la consumazione anche di uno solo degli eventi alternativamente previsti dall'art. 612 bis c.p. (in applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva ritenuto non sussistere il reato per la mancata dimostrazione unicamente del mutamento delle abitudini di vita della vittima).

25. ELEMENTO SOGGETTIVO

Sez. 5, Sentenza n.43085/2015Rv. 265230

Presidente: Nappi A. Estensore: Pistorelli L. Relatore: Pistorelli L. Imputato: P.M. in proc. A.P.M. Marinelli F.

Nel delitto di atti persecutori, che ha natura di reato abituale di evento, l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell'abitualità del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte - elemento non previsto sul fronte della tipicità normativa - potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l'occasione.

26. IRREVOCABILITÀ DELLA QUERELA.

Sez. 5, Sentenza n.2299 del 17/09/2015 Ud. (dep. 20/01/2016) Rv. 266043

Presidente: Marasca G. Estensore: Zaza C. Relatore: Zaza C. Imputato: P F.P.M. Filippi P.

È irrevocabile la querela presentata per il reato di atti persecutori quando la condotta sia stata realizzata con minacce reiterate e gravi.

27. MODIFICA DELLE ABITUDINI DI VITA (ELEMENTO OGGETTIVO).

Sez. 5, Sentenza n.45453 del 03/07/2015 Ud. (dep. 13/11/2015) Rv. 265506

Presidente: Vessichelli M. Estensore: Miccoli G. Relatore: Miccoli G. Imputato: M.P.M. Cardino A.

Il delitto di atti persecutori si configura nel caso in cui la vittima, per le reiterate molestie subite, manifesti un perdurante e grave stato d'ansia e sia costretta a modificare le proprie abitudini di vita. (Nella specie la Corte ha ritenuto il reato, escludendo che potesse configurarsi un mero "pressante corteggiamento" penalmente irrilevante, in presenza di ripetuti atti molesti, costituiti, tra l'altro, dal seguire la vittima - vicina di casa dell'imputato e amica della figlia di quest'ultimo - in luoghi pubblici, avvicinarla e indirizzarle frasi d'amore).

28. ELEMENTO OGGETTIVO.

Sez. 5, Sentenza n.29826/2015 Rv. 264459

Presidente: Bevere A. Estensore: Bevere A. Relatore: Bevere A. Imputato: P.P.M. Delehay E.

Integra il delitto di atti persecutori, in danno di una coppia di coniugi, la redazione, l'invio agli stessi (nella specie, mediante lettere e messaggi sms), nonché la reiterata diffusione sul luogo di lavoro delle persone offese e presso la scuola frequentata dai figli, di scritti diffamatori concernenti i rapporti extraconiugali dei predetti, qualora tali molestie cagionano - per l'ampiezza, durata e carica spregiativa della condotta criminosa - un grave e perdurante stato d'ansia nelle persone offese, correlato all'aggravamento e consolidamento, in ambito lavorativo oltre che familiare, della lesione della loro riservatezza e della manipolazione delle rispettive identità personali nel contesto familiare e lavorativo.

**29. RAPPORTI TRA IL DELITTO DI ATTI PERSECUTORI E L'ISTITUTO DELL'ESTINZIONE DEL REATO
PER CONDOTTE RIPARATORIE PREVISTO DALL'ART. 162 TER C.P.**

Da ultimo va segnalato che la Corte di Cassazione, in tema di rapporti tra il delitto di atti persecutori e l'istituto dell'estinzione del reato per condotte riparatorie previsto dall'art. 162 *ter* c.p., con riguardo alla *“intervenuta approvazione della legge n. 172 del 4.12.17, che esclude l'applicabilità dell'art. 162 ter c.p. al reato di atti persecutori”*, ha affermato che *“ne sarebbe dubbia l'applicabilità retroattiva”* (Cass. Pen., Sez. V, 5 dicembre 2017-18 febbraio 2018, n. 7763, Presidente M. Fumo, Estensore F. Morelli – non ancora massimata).